

STATUTO
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI Società Cooperativa Agricola

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Il 16 giugno 1933 è costituita la Cantina Sociale Cooperativa di San Donaci, denominata "CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI Società Cooperativa Agricola" in sintesi "Cantina San Donaci", Organizzazione di Produttori ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1308/2013 e della normativa nazionale di recepimento e successive integrazioni o modificazioni. La Organizzazione di Produttori, che assume la forma giuridica di Società Cooperativa Agricola ha sede nel comune di San Donaci.

La società, in seguito chiamata anche semplicemente "Organizzazione di Produttori" od oppure "OP" o "Società" o "Cooperativa" potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/07/2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la vinificazione in comune delle uve prodotte e conferite dai soci per farne vini sani, sorbevoli e genuini ed a tipo costante, secondo i dettami della scienza e della tecnica enologica;
- b) la lavorazione in comune delle olive prodotte dai soci;
- c) la raccolta e la lavorazione di ogni prodotto generato dalla terra e conferito dai soci;
- d) l'utilizzazione e la vendita in comune dei vini, degli olii e di ogni prodotto agricolo, sia all'ingrosso che al minuto, anche attraverso sistemi di vendita via internet (secondo tutte le possibilità da esso offerte nel rispetto della legislazione sull'e-commerce) allo stato sfuso ed imbottigliato, lavorato dalla società Cooperativa, nonché l'utilizzazione e la vendita dei relativi sottoprodotti delle varie lavorazioni effettuate;
- e) la commercializzazione diretta della produzione vitivinicola degli associati secondo le modalità fissate dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto dei requisiti e parametri minimi previsti e stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento del Reg. UE n. 1308/2013 e sue successive modifiche e integrazioni.

f) qualsiasi altra attività affine, connessa complementare o accessoria a quelle di cui ai punti precedenti del presente articolo, ivi compresa l'effettuazione di acquisti collettivi nell'interesse delle aziende agricole dei soci produttori. Si considerano «connesse» alle precedenti le attività, svolte dalla stessa società agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Sono altresì considerate, "attività agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile", le produzioni di:

- energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Al riguardo si precisa che:

- per fonti "rinnovabili agroforestali": s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a);
- per "carburanti derivanti da produzioni vegetali": s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2);
- per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli": s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).

g) l'assistenza tecnica ai soci produttori e conferitori;

h) l'assistenza ai soci di tutto ciò che può contribuire al miglioramento e all'incremento dell'agricoltura in genere. In particolare la cooperativa potrà acquistare e distribuire prodotti ed attrezzi utili alla conduzione dei loro terreni.

i) il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei soci guidandoli all'incremento dell'agricoltura e procurando un benessere mediante la mutua assistenza;

j) la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà, ecc.

k) ai fini del miglioramento della qualità delle produzioni agricole, la cooperativa potrà costituire, anche mediante operazioni di spin-off, società di conduzione di terreni agricoli, preferibilmente cooperative, per la coltivazione dei terreni propri e dei soci, protese, sulla base delle caratteristiche dei terreni, al miglioramento delle tecniche colturali per consentire il conferimento di frutti di migliore qualità e quindi ottenere prodotti che consentano una migliore remunerazione;

l) il raggiungimento della migliore economicità e produttività delle aziende dei soci della cooperativa anche attraverso l'attività di consulenza che la cooperativa potrà prestare in favore di soci o di terzi;

m) creare nel proprio seno una Sezione Sperimentale, con laboratorio di analisi per gli studi relativi al perfezionamento dei prodotti in sé e nei riguardi del gusto dei consumatori, a tagli fra varie qualità di uve, di vini, di olive e di olii alla creazione di diverse tipologie di prodotto da immettere al diretto consumo o (per il vino) all'invecchiamento.

n) Coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci;

In qualità di Organizzazione di Produttori, la società ha come scopo principale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione vitivinicola degli aderenti ed, in particolare, con riferimento ai requisiti, alle finalità istituzionali ed agli interessi dei soci si propone di:

1. assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
2. concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
3. ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4. svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
5. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
6. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
7. provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
8. contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
9. sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
10. la redazione, organizzazione e gestione di Piani Aziendali finalizzati alla definizione di obiettivi da raggiungere, degli investimenti e delle attività previste.

Inoltre la Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013 paragrafo uno, ha come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- d) altre attività che possono essere svolte dalle OP, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione dei suddetti scopi, la Cooperativa costituisce un fondo di esercizio alimentato dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. La cooperativa potrà gestire le crisi del mercato ai sensi delle vigenti normative.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire, ai fini di una migliore valorizzazione dei prodotti propri e dei soci, società di commercializzazione di qualsiasi forma e personalità giuridica.

La società potrà partecipare a società, consorzi, gruppi cooperativi ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attività della Cooperativa.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della

possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Struttura della Compagine Sociale)

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'attività della cooperativa sarà divisa in due gestioni:

1. Vitivinicola;
2. Olearia.

Fermo restando il principio che la partecipazione dei soci al patrimonio della cooperativa è rapportata al capitale sottoscritto e alle quote di cointeressenza versate per la realizzazione e costituzione del predetto patrimonio, è ammessa l'adesione al settore vitivinicolo, o a quello oleario o ad entrambi. L'ammissione a socio ad uno o ad entrambi i settori è regolata dagli articoli seguenti e qualsiasi variazione della posizione può avvenire solo ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche, che dispongano dei prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale:

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprie imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

I soci non produttori non potranno beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro graduale inserimento nell'impresa con particolare riguardo all'adeguamento agli standard produttivi e qualitativi, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi e non superiore a sei mesi precedenti alla chiusura dell'esercizio sociale, ed acquista efficacia alla fine dell'esercizio sociale o alla conclusione di un eventuale programma pluriennale per il quale il socio si è impegnato formalmente.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento del socio nelle attività della Cooperativa;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) La quantità e qualità dell'uva da conferire alla Cooperativa proveniente dai fondi indicati nella domanda di ammissione in rapporto alle caratteristiche degli impianti e alle forme di conduzione e potature della vite corrispondente alla produzione totale dei terreni impegnati e almeno al 75% dell'intera produzione vitivinicola del soggetto aderente e comunque in misura non inferiore a q.li 10;
- d) Il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale sottoscritto nella proporzione di € 50,00 per ogni venticinque q.li di uva, o frazione di esso, con un minimo di 10 q.li fino ad un limite massimo della quota sottoscritta pari a € 100.000,00;
- e) La quantità e la qualità di olive da conferire in rapporto alla qualità del terreno ed al tipo di coltura (mista o specializzata) corrispondente alla produzione totale degli uliveti impegnati e almeno al 75% dell'intera produzione olivicola del soggetto aderente, e comunque in misura non inferiore ai 3 q.li;
- f) Il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale sottoscritto nella proporzione di € 50,00 per ogni venticinque q.li di olive o frazione di esse fino ad un limite massimo della quota sottoscritta pari a € 100.000,00;
- g) Nei riguardi dei conferimenti di olive da mensa, le cui varietà saranno indicate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, non è richiesto l'obbligo del conferimento totale di cui alle lettere c) ed e), ma i soci produttori di tali qualità, hanno l'obbligo di conferire il quantitativo dichiarato nella domanda di ammissione;
- h) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge nonché a quanto previsto in materia di Organizzazioni di Produttori. In particolare ciascun socio produttore non potrà detenere un numero di azioni il cui valore sia superiore al 74% del capitale sociale;
- i) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- j) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- k) l'impegno al conferimento minimo del 75% della produzione conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni;
- l) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni superiori al 10 % nel quantitativo di prodotto conferibile alla società;
- m) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- n) l'eventuale possesso della qualifica di coltivatore diretto;

- o) l'impegno al versamento della quota sottoscritta, oltre all'eventuale sovrapprezzo, entro un anno dalla data di ammissione a socio, ovvero entro il periodo previsto dal Consiglio di Amministrazione in sede di accoglimento della domanda.
- p) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;
- q) l'impegno a rispettare un periodo minimo di adesione non inferiore ad un anno;

Se trattasi di persona giuridica ovvero di associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) j) e k), l), m), n), o), p) ed q) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- ii. la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- iii. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- iv. impegno a garantire attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari che i propri soci, soci indiretti dell'OP, siano sottoposti agli stessi obblighi statutari dei soci diretti dell'Organizzazione di Produttori.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - i. del capitale sottoscritto;
 - ii. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - iii. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) al conferimento annuale dei prodotti impegnati di cui all'articolo 8 lettera f). In caso di minore o mancato conferimento, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni e nei limiti dell'ammontare ivi indicato, sarà soggetto ad una penale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. I prodotti conferiti dai soci dovranno essere consegnati sani, maturi e mercantili alla cooperativa ove verranno classificati, alla consegna, dal personale tecnico della stessa secondo criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a versare, ogni anno, sino al completo assorbimento delle passività verso terzi finalizzate alla copertura degli investimenti della Cooperativa, una somma "QUOTA DI COINTERESSENZA DEI SOCI" proporzionata al quantitativo di prodotti agricoli conferiti e che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'importo di tali versamenti eseguiti dai soci, sarà accantonata in apposita riserva del Patrimonio Netto della Cooperativa;
- e) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'obbligo dell'acquirente di subentrare nel rapporto sociale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota, qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

I soci hanno, inoltre, l'obbligo di:

1. applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
2. aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della Organizzazione di Produttori, ad una sola di esse;
3. fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici;
4. conferire alla Organizzazione di Produttori almeno il 75% della propria produzione;
5. corrispondere i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'Organizzazione di Produttori;
6. mantenere il vincolo associativo per almeno un anno;

Ciascuna persona giuridica socia dovrà garantire che i propri soci, soci indiretti dell'OP, siano sottoposti agli stessi obblighi statutari dei soci diretti dell'Organizzazione di Produttori.

Il socio che per avversità atmosferiche o crittogamiche, o per altre cause di forza maggiore, ritiene di non poter consegnare per intero il quantitativo di prodotti impegnati, o, che per aumento della produttività, ritiene di poter consegnare quantitativi superiori di quelli impegnati, in entrambi i casi, in misura eccedente il limite di tolleranza del 20%, è tenuto a darne avviso alla società non appena abbia accertato tale condizione e comunque nei termini fissati dal regolamento interno in materia di conferimenti. Analoga comunicazione saranno tenuti a fare i soci conferenti ogni altro prodotto agricolo che la cooperativa abbia stabilito di ricevere, fermo restando gli impegni di conferimento di cui al precedente art. 8.

La società, ricevuto l'avviso, potrà incaricare apposita commissione per l'esecuzione degli accertamenti del caso. La commissione, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione e che potrà essere costituita anche da elementi tecnici estranei alla società, stabilirà inappellabilmente l'eventuale riduzione o aumento temporaneo o permanente dell'obbligo di apporto da concedersi al socio.

Il Socio che, durante il periodo di adesione alla società, diminuisce l'estensione della propria conduzione agricola (alienazione o affitto di parte dei fondi, cessazione di affitto, di usufrutto, enfiteusi, ecc.) può chiedere al Consiglio di Amministrazione una riduzione degli obblighi di conferimento da lui sottoscritti. La domanda deve pervenire alla società entro i termini previsti dal regolamento interno e deve essere accompagnata da documentazione probatoria.

In base a tale domanda il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della parte di terreno venuto meno alla conduzione agricola del richiedente e della produttività dei fondi rimastigli in gestione, delibera la riduzione di impegno da concedere.

Qualora il socio riprenda la conduzione agricola di parte o di tutti i fondi abbandonati o ne assuma altra corrispondente nel territorio entro il quale la società estende la propria attività, è obbligato a darne avviso alla società stessa e ad aumentare proporzionalmente i propri obblighi di conferimento dei prodotti sino al limite della primitiva sottoscrizione.

In caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'Organizzazione di Produttori si applicherà la sanzione dell'esclusione così come prevista dall'art. 12 del presente Statuto.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che sia divenuto proprietario di un opificio agricolo di trasformazione adeguato alla sua capacità produttiva

Il recesso non può essere parziale. La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla O.P., attraverso raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai tre mesi precedenti la chiusura dell'esercizio contabile/finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Qualora vi fossero in essere programmi pluriennali cui abbia aderito il socio recedente, il rapporto sociale permarrà fino alla conclusione del programma pluriennale cui esso ha aderito.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) in qualunque modo danneggi materialmente e moralmente la società e fomenti dissidi o disordini tra soci.
- f) si renda inosservante degli obblighi derivanti dal presente statuto e, in particolare, del mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'Organizzazione di Produttori.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 14 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

I soci sovventori non potranno beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P.

Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 1.000,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

1. il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
2. qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
3. I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 10.000 euro e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 30.000 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 100.000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori nonché agli altri soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P.. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori nonché agli altri soci non produttori, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il Patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - a) dalle azioni detenute dai soci cooperatori del valore nominale di € 50,00 cad. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. In particolare ciascun socio produttore non potrà detenere un numero di azioni il cui valore sia superiore al 74% del capitale sociale e comunque non potrà superare € 100.000.
 - b) dalle azioni di sovvenzione detenute dai soci sovventori il cui valore nominale è di € 1.000,00 cad.
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
4. dalla riserva straordinaria formata:
 - a) dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
 - b) dalle tasse di ammissione;
 - c) da somme a titolo di risarcimento danni;
 - d) da somme eventualmente accantonate in conformità alle disposizioni statutarie.
5. Dalla riserva "quote di cointeressenza dei soci";
6. Da ogni altra riserva stabilita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Resta stabilito che le riserve ordinarie e straordinarie, salvo che non sia espressamente indicato, si considerano indivisibili e non potranno essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al punto 1 ai sensi del primo comma dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale beneficiario previste nel precedente articolo 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 agosto al 31 luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Vantaggio mutualistico)

In sede di redazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione propone il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti nell'esercizio dai soci, che viene determinato definitivamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio.

La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo a distribuzione di ristorni in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, nel rispetto dell'articolo 2545sexies del codice civile.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, ed alla loro eventuale revoca;
- d) procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione. In mancanza, provvederà il Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina del Sindaco Unico ovvero dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del comune ove è situata la sede legale della società, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci, o consegnata a mano, a mezzo fax o posta elettronica certificata, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori soci e la maggioranza dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 30.

Art. 30 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto a cinque voti.

Ciascun socio produttore, persona fisica o giuridica non potrà detenere più del 35% dei diritti di voto.

Per i soci sovventori nonché gli altri soci non produttori, si applica il precedente articolo 20. I soci non produttori non potranno assumere cariche sociali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, titolari di diritti reali o affittuari, che siano soci cooperatori, possono - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 127 del 1971 - delegare per iscritto anche un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado che non sia socio cooperatore, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'Assemblea con diritto di voto.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da cinque a quindici eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione, a meno che non vi abbia provveduto prima l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Gli amministratori della Cooperativa devono essere scelti tra i soci produttori persone fisiche o tra i soggetti indicati dai soci produttori persone giuridiche o tra non soci purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia composta da soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, sms, o qualunque altro mezzo di comunicazione fatta salva la ricezione dell'avviso, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'Assemblea di volta in volta in sede di elezione ne stabilisce anche il numero.

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei soci potrà nominare l'organo di controllo in forma monocratica ed in tal caso nominerà un solo sindaco supplente.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Sindaco Unico deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso l'intero Collegio deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

- 4) per deliberazione dell'assemblea;
- 5) per tutte le altre cause previste dalla legge.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento è di tipo straordinario e deve essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 28 e con i quorum di cui all'art. 29 del presente statuto.

Nella stessa Assemblea sarà nominato un liquidatore e ne saranno stabiliti i poteri.

La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione con le stesse maggioranze di cui all'art. 29.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 24, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché per applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonché le norme in materia di Organizzazioni di Produttori.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.